

# ESTRATTO REGOLAMENTO TARI NUOVE PARTI DA MODIFICARE

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

## Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito ~~o alla sosta gratuita dei veicoli~~ <sup>o alla sosta gratuita e a tutte le operazioni di manovra ai fini dello svolgimento dell'attività;</sup>

condizioni richieste per le esenzioni o per le riduzioni. L'agevolazione va richiesta ogni anno al fine di dimostrare la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglimento. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Le agevolazioni di cui alla lettera a) b) c) d) e) f) g) del comma 1 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto e nei limiti dello stanziamento di bilancio deliberato nell'atto di determinazione delle tariffe.

4. Per le utenze domestiche, il tributo è ridotto del 65% nella zona B - extraurbana e del 20% nella zona C: Carpignano - zona urbanizzata

#### **Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di non più di una di esse, individuata in quella più favorevole al contribuente.

### **TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 25. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### Art. 23. Riduzioni ed esenzioni

1. Viene stabilita la seguente agevolazione per quei cittadini che rientreranno nelle sotto indicate fattispecie:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche con ISEE zero ed attestate dal servizio sociale comunale;

b) riduzione di € 50,00; per le utenze domestiche di nuclei familiari nell'ambito dei quali si trovano portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992 (da finanziare con fiscalità generale);

c) riduzione della tassa del 30% (trenta per cento) per i convitti gestiti da istituzioni religiose di qualunque culto che si impegnano a praticare condizioni di favore per gli ospiti meno abbienti: accordata a richiesta (da finanziare con fiscalità generale).

d) riduzione della tassa del 70% (settanta per cento) per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE).

e) riduzione della tassa del 70% (settanta per cento) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate.

f) riduzione della tassa del 70% (settanta per cento) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, il tributo è ridotto ai sensi del comma 679 art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ss.mm.ii., previa verifica ed accertamento del Comando dei Vigili Urbani.

g) per i nuclei familiari che hanno studenti universitari con un regolare contratto di locazione della durata di almeno 9 mesi l'anno, la parte variabile della tariffa sarà equiparata a quella con un componente familiare in meno per ognuno degli studenti universitari.

A tal fine è necessario produrre la seguente documentazione:

- istanza del soggetto passivo sul modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;

- copia del certificato di iscrizione al corso di studio;

- copia del contratto di locazione registrato intestato allo studente o ad un genitore. L'istanza, da redigersi sul modello predisposto dall'Ufficio Tributi, produce effetti a partire dalla data di presentazione e deve essere rinnovata, unitamente alla documentazione a supporto, ogni anno, pena la decadenza e il reinserimento d'ufficio dello studente nel nucleo familiare ai fini del calcolo del tributo.

Nel caso di più componenti nelle medesime condizioni, l'istanza va presentata e rinnovata separatamente per ognuno di essi.

2. L'esenzione/ riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 28. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. il contribuente può richiedere, una rateazione in conformità alle direttive indicate con Deliberazione di Giunta Comunale.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 29. Sanzioni**

1. Per le sanzioni si applica quanto previsto da apposito Regolamento comunale in materia di sanzioni.

#### **Art. 30. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in ~~quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.~~ **Sostituire con: tre rate quadrimestrali o con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Le date vengono stabilite e approvate con la delibera di approvazione del piano finanziario TARI.**

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Pec e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.